



REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

*Approvato con determinazioni del Liquidatore Unico
n. 2 del 06/06/2013 e n.5 del 17/07/2013*

INDICE

TITOLO I - PREMESSE

- Art. 1 - Generalità
- Art. 2 - Impianti per uso pubblico
- Art. 3 - Uso degli impianti pubblici
- Art. 4 - Impianti ad uso privato
- Art. 5 - Contratto ordinario
- Art. 6 - Contratto straordinario
- Art. 7 - Contratto temporaneo
- Art. 8 - Strade percorse da distributrici e fognature
- Art. 9 - Strade prive di distributrici

TITOLO II - ALLACCIO

- Art. 10 - Impianto esterno
- Art. 11 - Prese
- Art. 12 - Apparecchio di misura
- Art. 13 - Bocche antincendio
- Art. 14 - Proprietà dell'impianto esterno
- Art. 15 - Nuovi allacci per fornitura idrica - Preventivo
- Art. 16 - Costruzione dell'impianto esterno
- Art. 17 - Norme per gli impianti interni

TITOLO III - STIPULA DEL CONTRATTO

- Art. 18 - Persona abilitata alla stipula del contratto
- Art. 19 - Uso dell'acqua
- Art. 20 - Minimo contrattuale
- Art. 21 - Durata del contratto - Recesso
- Art. 22 - Contratto - Forma
- Art. 23 - Subentri
- Art. 24 - Deposito cauzionale
- Art. 25 - Spese contrattuali
- Art. 26 - Prezzo dell'acqua
- Art. 27 - Diritti per la manutenzione dell'apparecchio di misura e dell'impianto esterno
- Art. 28 - Bocche antincendio - Diritto



Energia Verde Idrica S.p.A.

TITOLO IV - GESTIONE DEL CONTRATTO

- Art. 29 - Responsabilità
- Art. 30 - Ispezioni agli impianti
- Art. 31 - Accertamento periodico del consumo
- Art. 32 - Indicazione errata del misuratore o mancata lettura
- Art. 33 - Controllo dell'apparecchio di misura - Sostituzione
- Art. 34 - Verifica degli apparecchi di misura
- Art. 35 - Sospensioni del servizio
- Art. 36 - Manutenzione dell'impianto esterno
- Art. 37 - Modifiche all'impianto esterno
- Art. 38 - Perdite dell'impianto interno
- Art. 39 - Avvisi, bollette, ecc.
- Art. 40 - Modalità di pagamento
- Art. 41 - Eccedenze
- Art. 42 - Morosità dell'utente
- Art. 43 - Violazioni contrattuali
- Art. 44 - Accertamento delle violazioni
- Art. 45 - Modifiche alle norme contrattuali ed alle tariffe - Diritto di recesso
- Art. 46 - Tutela della riservatezza dei dati



REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

TITOLO I - PREMESSE

Art. 1 - Generalità

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è effettuato dall'EVI s.p.a. in tutto il territorio dei Comuni gestiti.

La fornitura dell'acqua sarà effettuata soltanto con derivazione dalle reti di distribuzione a mezzo di impianti per uso pubblico e privato.

La Carta dei Servizi, redatta ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e delle successive norme di legge, diviene parte integrante del presente Regolamento dal momento della sua approvazione.

Art. 2 - Impianti per uso pubblico

Sono impianti per uso pubblico: le fontane per l'erogazione di acqua potabile, le bocche per innaffiamento di strade e giardini pubblici (idranti), le bocche stradali pubbliche antincendio, quelli riferiti ad altre utenze pubbliche destinate al soddisfacimento di esigenze idriche collettive (scuole, uffici, ospedali, cimiteri, ecc.)

Art. 3 - Uso degli impianti pubblici

E' consentita l'utilizzazione degli impianti pubblici soltanto per gli usi cui sono destinati.

E' vietato:

- attingere o trasportare acqua dalle fontane con mezzi di capacità superiore ai litri dieci;
- applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- convogliare acqua in immobili privati, pozzi, cisterne, orti, giardini, ecc.;
- modificare od alterare gli apparecchi di erogazione allo scopo di attingere acqua in maggiore quantità.

In caso di prelievo abusivo o di manomissioni la società si riserva di agire in sede civile e/o penale nei confronti dei responsabili.

Art. 4 - Impianti ad uso privato

Sono impianti ad uso privato quelli destinati a soddisfare necessità potabili, igieniche, industriali e commerciali degli utenti.

Art. 5 - Contratto ordinario

Il contratto ordinario è quello stipulato per la somministrazione di acqua ad uso potabile ed igienico.

Art. 6 - Contratto straordinario

Il contratto straordinario è quello stipulato per la somministrazione di acqua per scopi diversi da quelli igienico-potabili.



Art. 7 - Contratto temporaneo

Il contratto temporaneo è quello stipulato per la somministrazione di acqua per particolari necessità straordinarie limitate nel tempo e comunque per frazioni di tempo inferiori all'anno.

Art. 8 - Strade percorse da distributrici

Il contratto di somministrazione dell'acqua può essere stipulato esclusivamente per gli immobili situati lungo le strade o le zone servite da idonee condotte di distribuzione.

Art. 9 - Strade prive di distributrici

Per gli immobili situati lungo le strade o in zone prive di condotte di distribuzione, il contratto potrà essere stipulato previo versamento anticipato di un contributo straordinario per la costruzione della nuova distributrice. L'EVI si riserva di valutare l'opportunità tecnico-economica di realizzare la nuova distributrice che rimane di proprietà del CISI ed in concessione d'uso all'EVI.

TITOLO II - ALLACCIO

Art. 10 - Impianto esterno

L'impianto esterno, dalla distributrice stradale all'immobile da servire, è ad uso esclusivo dello stesso e comprende di norma: l'apparecchiatura di presa, la tubazione, gli organi di regolazione, di intercettazione, l'apparecchio di misura ed ogni altro accessorio prescritto dall'EVI. I materiali, i tipi, le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dall'EVI in funzione del carico piezometrico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche stabilite nel contratto.

Art. 11 - Prese

Il numero e l'ubicazione, sulle condotte distributrici, delle prese a servizio di un immobile, vengono fissati dall'EVI in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero degli utenti dell'immobile stesso. Di norma verrà realizzata una presa per ogni immobile.

Art. 12 - Apparecchio di misura - installazione - spostamento - custodia

Installazione

Al termine dell'impianto esterno l'EVI installerà un apparecchio di misura.

L'ubicazione dell'apparecchio di misura è stabilita dall'EVI, sentito l'utente, nel luogo più idoneo sul limite della sua proprietà esclusiva tra suolo pubblico e privato, in apposita nicchia munita di sportello fornito dall'EVI e dotato di chiave universale in modo che sia facilmente accessibile dal suolo pubblico agli incaricati dell'EVI stessa. Ove non sia possibile l'esclusività della custodia, il misuratore idrico potrà essere installato anche su montante preesistente per un numero massimo di cinque misuratori previa acquisizione da parte dell'utente delle necessarie autorizzazioni dei proprietari dei luoghi dove verrà ubicato il nuovo misuratore.

In nessun caso i misuratori potranno essere collocati all'interno della proprietà privata, salvo quelli installati su condotte realizzate da privati su suolo privato, cedute all'EVI per la



gestione e la manutenzione, sempre che venga garantito l'accesso agli impianti ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

Custodia

L'apparecchio di misura installato in apposita nicchia, come definito all'art. 10 del presente Regolamento, deve essere sempre custodito da idoneo sportello come definito al comma precedente. Qualora per qualsiasi causa l'impianto ne sia sprovvisto, l'EVI ha la facoltà di realizzare le opere di custodia in danno all'Utente e/o agli utenti così come previsto dal prezzario vigente.

Spostamento

I misuratori non possono essere rimossi e/o spostati se non dai dipendenti dell'EVI.

L'EVI ha facoltà di imporre l'esecuzione delle opere necessarie al cambiamento dell'ubicazione del misuratore a spese dell'utente qualora il misuratore stesso venga, per intervenute modifiche del contesto, a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione, oppure inadatto per motivi di sicurezza e prevenzione. Inoltre, L'EVI ha facoltà di imporre l'esecuzione delle opere necessarie al cambiamento dell'ubicazione del misuratore a spese dell'utente qualora il misuratore stesso sia ubicato all'interno della proprietà privata e non sia garantito il diritto di accesso agli operatori per l'esecuzione di tutte le attività previste dal vigente Regolamento.

La EVI SpA, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, diffiderà l'utente a contattare, entro 20 giorni dalla ricezione della stessa e con le modalità indicate nella comunicazione, l'ufficio scrivente per definire lo spostamento del misuratore.

Elasso invano il termine stabilito e/o qualora vi sia opposizione od ostacolo allo spostamento, la EVI SpA procederà senza ulteriore avviso alla sospensione dell'erogazione, con le modalità di cui all'articolo 43 del Regolamento aziendale.

Decorsi giorni 30 dalla intervenuta sospensione della fornitura e persistendo l'inadempimento, la EVI S.p.A. procederà alla risoluzione contrattuale.

Art. 13 - Bocche antincendio

Ogni utente può ottenere, previo giudizio dell'EVI in ordine alla congruità tecnica dell'impianto, una diramazione speciale ed indipendente ad uso esclusivo delle bocche antincendio a servizio dell'immobile.

I materiali, il collocamento in opera e la manutenzione delle bocche, degli idranti e delle relative condotte a valle della valvola sigillata, sono a carico dell'utente, il quale contribuisce anche per la costruzione dell'impianto esterno.

Le valvole di chiusura delle bocche antincendio verranno sigillate dall'EVI e solo in caso di incendio l'utente potrà servirsene, con l'obbligo di darne comunicazione all'EVI stessa nel termine di 12 ore.

La rottura del sigillo non per causa d'incendio, o la mancanza della comunicazione prescritta entro il termine di cui sopra, danno luogo al pagamento da parte dell'utente delle spese di ripristino dei sigilli e della sanzione, come previsto dal prezzario vigente.

Art. 14 - Proprietà dell'impianto esterno

L'impianto esterno, e tutte le opere particolari ad esso inerenti, sono di proprietà del CISI ed in concessione d'uso all'EVI.



Art. 15 - Nuovi allacci per fornitura idrica

La domanda di nuovo allaccio può essere effettuata, per ciascuna unità abitativa e per ciascun uso, dal titolare della concessione edilizia e/o proprietario dell'immobile al cui servizio verrà posta la fornitura, nonché da chiunque ne faccia richiesta e dichiari di essere in possesso legittimo dell'immobile al quale si riferisce la somministrazione. L'EVI predisporrà un preventivo redatto sulla base del prezzario vigente, comprendente gli eventuali contributi dovuti dall'utente anche per la costruzione dell'impianto esterno e il deposito cauzionale di cui agli articoli seguenti.

Art. 16 - Costruzione dell'impianto esterno

La costruzione dell'impianto esterno sarà eseguita dall'EVI, la quale provvederà alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà pubbliche. Le eventuali spese di istruttoria pratica con gli enti proprietari delle strade, le spese postali, le imposte di bollo e i canoni annuali sono a carico dell'utente.

L'utente dovrà provvedere direttamente alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà private, i cui oneri sono a suo carico.

Prima della stipula del contratto l'utente dovrà produrre un'autocertificazione con la quale dichiarare alternativamente:

- di aver provveduto ad acquisire le concessioni, autorizzazioni e servitù necessarie per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà private e di obbligarsi alla loro produzione a richiesta dell'EVI;
- che la nicchia destinata a custodire l'apparecchio di misura ricade interamente nella sua proprietà.

Art. 17 - Norme per impianti interni

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

L'utente, all'atto della richiesta di allacciamento, deposita dichiarazione di conformità dell'impianto interno alla normativa di sicurezza vigente.

E' comunque vietato:

- l'attraversamento di fogne, pozzi neri e simili;
- l'utilizzazione di rubinetti che possono produrre colpi di ariete nelle condotte senza la presenza di un giunto anti-vibrante;
- l'uso di tubazione che non sia regolarmente certificata per acqua destinata al consumo umano;
- il collegamento delle tubazioni in vicinanza di fonti di calore;
- il collegamento delle condotte di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili, o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
- il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- il collegamento diretto con serbatoi di raccolta, dovendo tutte le bocche erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- l'installazione di apparecchiature in aspirazione direttamente collegate al misuratore;



è obbligatorio:

- l'installazione di un idoneo riduttore di pressione atto a garantire la compatibilità con la sicurezza delle apparecchiature domestiche (boiler, autoclave, ecc.);
- l'installazione di un serbatoio di accumulo dell'acqua per uso umano di capacità non inferiore al fabbisogno di almeno 48 ore dell'utenza;
- il controllo del regolare funzionamento dell'impianto interno in conformità agli obblighi di cui sopra (accertamento di eventuali perdite, anche occulte, blocco di galleggianti, del riduttore di pressione, scarichi di servizi igienici, ecc.).

TITOLO III - STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 18 - Persona abilitata alla stipula del contratto

Il contratto è stipulato con chiunque ne faccia richiesta e dichiarare di essere in possesso legittimo dell'immobile al quale la somministrazione si riferisce. Se il contratto è stipulato con più persone, ogni firmatario è responsabile in solido.

Art. 19 - Uso dell'acqua

L'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'uso convenuto nel contratto e non potrà essere ceduta a terzi.

Art. 20 - Minimo contrattuale

Il contratto ordinario, straordinario e temporaneo, salvo che per gli usi domestici, prevede l'addebito di un quantitativo minimo giornaliero di acqua.

Il quantitativo è definito di volta in volta nel sistema tariffario, che costituisce parte integrante del contratto, in conformità alla vigente normativa.

Il minimo obbligatorio è fatturato, anche se non consumato, pro die in misura proporzionale al periodo oggetto della fatturazione.

Art. 21 - Durata del contratto - Recesso

Il contratto ordinario e straordinario ha la durata di anni uno dalla data di installazione del misuratore se trattasi di nuova utenza, o dal giorno successivo alla data di stipula se trattasi di voltura o variazione contrattuale.

Il contratto avrà termine alla scadenza.

Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un uguale periodo e così di seguito per i periodi successivi.

Recesso da parte dell'utente:

L'utente può recedere dal contratto dandone disdetta, con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data di decorrenza del recesso e con indicazione del recapito al quale dovrà essere inviata la fattura di conguaglio a chiusura dell'utenza. La disdetta deve essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegna agli sportelli dell'EVI Spa che ne rilasceranno ricevuta o via Posta Elettronica Certificata (PEC). Gli indirizzi di corrispondenza sono rilevabili sul sito internet www.evi-spa.it, nonché sulle fatture di consumo.



Energia Verde Idrica S.p.A.

A seguito della disdetta, l'EVI provvederà all'interruzione della fornitura, sempre che ciò non sia impedito da cause di forza maggiore, e comunque da cause all'EVI non imputabili, quale, in particolare, l'impossibilità di accedere al misuratore; in tal caso il contratto deve intendersi non risolto e l'utente rimarrà destinatario della fornitura e tenuto ai relativi pagamenti. Qualora, al momento della richiesta di disdetta, l'utente risulti moroso, l'EVI darà corso alla disdetta fatta salva ogni eventuale azione giudiziale di recupero del credito.

Recesso da parte dell'EVI:

L'EVI ha la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto straordinario e temporaneo quando vi sia carenza di risorsa idrica. Della impossibilità sopravvenuta ad adempiere in modo totale o parziale alla propria obbligazione e della conseguente decisione di recedere dal contratto o di limitare la fornitura, l'EVI darà tempestiva comunicazione all'utente mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 7 giorni prima della data di decorrenza del recesso.

In ogni caso, l'EVI recederà dal contratto qualora venga a conoscenza di dichiarazioni false prodotte dall'utente per la stipula del contratto medesimo, o che l'immobile oggetto di fornitura sia detenuto senza titolo legittimo o non sia in regola con la vigente normativa urbanistica.

In caso di recesso dal contratto su richiesta dell'utente, o per cause allo stesso imputabili, le spese di rimozione della fornitura previste dal prezzario vigente saranno a suo carico.

Art. 22 - Contratto - Forma

Il contratto verrà redatto in due esemplari, sottoscritti dall'utente o da un suo rappresentante munito di procura notarile.

All'utente verrà rilasciata copia del contratto, cui sarà allegato, facendone parte integrante, il sistema tariffario vigente.

Il presente Regolamento e la Carta dei Servizi, accettati incondizionatamente alla stipula del contratto, sono consultabili presso le sedi della EVI e sul sito internet www.evi-spa.it.

Art. 23 - Subentri

L'utente o i suoi aventi causa non possono cedere ad altri il contratto di somministrazione. L'utente che venda, ceda, affitti o cessi comunque di utilizzare l'immobile oggetto della fornitura deve tempestivamente avanzare richiesta di risoluzione del contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegna agli sportelli dell'EVI Spa che ne rilasceranno ricevuta o via Posta Elettronica Certificata (PEC). Gli indirizzi di corrispondenza sono rilevabili sul sito internet www.evi-spa.it, nonché sulle fatture di consumo.

Il contratto di somministrazione non potrà mai intendersi risolto per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisce ad altri. Il precedente intestatario e i suoi eredi saranno sempre responsabili verso l'EVI Spa degli obblighi derivanti dal contratto.

Contestualmente alla stipula del contratto di voltura, il subentrante nella titolarità di una fornitura morosa si accolla ex lege la posizione debitoria senza liberazione del debitore originario.

Qualora l'EVI Spa venga comunque a conoscenza di un subentro nell'utilizzazione della fornitura, sarà inviata diffida per la violazione contrattuale di cui al presente articolo al titolare o ai suoi aventi causa.



Trascorsi 20 giorni di calendario dall'avvenuta notifica della raccomandata di diffida e messa in mora, oppure nel caso in cui la raccomandata sia stata restituita all'EVI, a norma del Servizio Postale per compiuta giacenza e senza che sia intervenuta la regolarizzazione contrattuale, si procederà senza ulteriore avviso alla sospensione dell'erogazione ai sensi dell'articolo 39 e con le modalità di cui all'articolo 43 del presente Regolamento.

Trascorsi 15 giorni di calendario dalla data di sospensione dell'erogazione e senza che sia intervenuta la regolarizzazione contrattuale, il contratto sarà risolto per inadempimento con rimozione del misuratore, con le modalità di cui all'articolo 43 del presente Regolamento ed avvio della procedura per il recupero giudiziale dell'eventuale credito.

Qualora invece la raccomandata di diffida e messa in mora sia stata restituita all'EVI, a norma del Servizio Postale, per motivi diversi dalla compiuta giacenza senza che sia intervenuta la regolarizzazione contrattuale, si procederà senza ulteriore avviso alla sospensione dell'erogazione, con le modalità di cui all'articolo 43 del presente Regolamento.

L'utente riconosce all'EVI Spa il diritto di cessione del contratto di somministrazione esclusivamente a terzi che garantiscano il permanere delle condizioni generali e speciali della fornitura in essere.

Art. 24 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi contrattuali l'utente dovrà versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma il cui ammontare sarà stabilito a seconda dei vari tipi di contratto secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il deposito sarà restituito al termine del contratto o - in caso di inadempimento da parte dell'utente e fatta salva per l'EVI ogni azione derivante dal contratto e dalla legge - imputato sulle somme dovute.

Art. 25 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'utente:

- le spese di bollo;
- i diritti di stipula previsti nel vigente prezzario il cui importo sarà di volta in volta preventivamente comunicato all'utente.
- Ogni altra eventuale spesa prevista nel vigente prezzario.

Art. 26 - Prezzo dell'acqua e modalità di fatturazione

Il prezzo dell'acqua è stabilito per ciascuna delle tipologie contrattuali in conformità alle normative vigenti.

Il calendario di fatturazione di EVI prevede la suddivisione dell'anno in quattro trimestri di consumo.

Il limite di tariffa della tipologia contrattuale viene suddiviso - pro die - in rapporto alla durata del periodo come da calendario:

Trimestre	Inizio	Fine	N.ro giorni
Gennaio - Marzo	1° Gennaio	31 Marzo	90
Aprile - Giugno	1° Aprile	30 Giugno	91
Luglio - Settembre	1° Luglio	30 Settembre	92
Ottobre - Dicembre	1° ottobre	31 Dicembre	92



In assenza di lettura viene fatturato un consumo stimato pari al consumo dello stesso periodo dell'anno precedente.

Nella prima fattura successiva ad una rilevazione di lettura viene effettuato il conguaglio di tutti i periodi precedentemente stimati. Qualora la lettura rilevata cada all'interno del periodo oggetto di fatturazione, la parte rimanente a chiusura del periodo è stimata con lo stesso metodo.

Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata all'EVI entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza di pagamento indicata nella fattura.

Art. 27 - Quota fissa

È una quota prevista dal sistema tariffario che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che la EVI sostiene per erogare il servizio.

La quota fissa sarà corrisposta dall'utente con la fatturazione del consumo ed in misura proporzionale al periodo fatturato. Per le utenze di tipo domestico, la stessa sarà moltiplicata per il numero di unità abitative servite.

Art. 28 - Bocche antincendio - Diritto

Per ogni bocca antincendio è dovuto un diritto annuale stabilito dal sistema tariffario.

TITOLO IV - GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 29 - Responsabilità

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti gli apparecchi costituenti l'impianto, ovvero l'apparecchio di misura, le valvole a monte e a valle del misuratore ed ogni altro accessorio prescritto dall'EVI. E' responsabile verso l'EVI dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. Il costo dell'intervento di ripristino delle apparecchiature a norma di Regolamento sarà determinato mediante l'applicazione di liste in economia secondo il prezzario vigente emanato dalla Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 28/01/1977 e per il rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 della legge n° 41 del 28/02/1986, aumentato del 15% per spese generali, del 10% per utile dell'impresa e del 12% per spese tecniche. L'importo così determinato sarà addebitato in fattura. Inoltre sarà applicata la sanzione prevista dal prezzario.

L'utente, a qualsiasi titolo o causa, risponde civilmente e penalmente, senza pregiudizio da parte dell'EVI, dell'immediata chiusura della presa e della risoluzione del contratto, per la manomissione dell'impianto esterno - come definito dall'articolo 10 del presente Regolamento - per le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello stipulato nel contratto, per arbitrarie derivazioni, sia pure con apparecchi amovibili. L'utente può solo estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà purché dopo l'apparecchio misuratore e purché l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.



Della riscontrata manomissione o utilizzazione della fornitura per uso diverso da quello pattuito con il contratto, gli incaricati dell'EVI redigeranno apposito verbale che, in caso di assenza dell'utente, sarà trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di manomissione degli impianti mediante realizzazione di presa abusiva, la EVI segnalerà i fatti alle competenti autorità e provvederà, a seguito dell'individuazione dell'autore dell'illecito, a ricostruire, ove possibile, i consumi fino ad un massimo di cinque anni in via presuntiva e ad applicare la sanzione prevista dal prezzario approvato. Qualora non sia possibile ricostruire i consumi, la sanzione prevista dal prezzario sarà applicata in misura doppia.

Art. 30 - Ispezioni agli impianti

L'utente riconosce all'EVI il diritto di accedere, a mezzo di incaricati, agli impianti od apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'immobile, anche se ubicati all'interno della proprietà privata, per ispezionare gli stessi o per compiere tutte le attività necessarie all'espletamento del Servizio Idrico Integrato.

I dipendenti e/o gli incaricati dell'EVI, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere, anche nella proprietà privata:

- per periodiche verifiche di consumo;
- per l'effettuazione di prelievi d'acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo la normativa vigente;
- per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e agli apparecchi misuratori;
- per le attività di sospensione e ripristino della fornitura;
- per le attività di sostituzione e/o rimozione degli apparecchi misuratori.
- per accertare eventuali modifiche o manomissioni e quant'altro possa rappresentare alterazione al contratto ed alle norme del presente Regolamento.

In caso di opposizione, ostacolo o non reperibilità dell'utente, l'EVI si riserva il diritto di sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua, in via cautelativa, fino a che le attività e le verifiche di cui al presente articolo non abbiano potuto avere luogo, e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

In caso di impossibilità di accesso agli impianti per l'apposizione di lucchetti o serramenti che non siano quelli prescritti dall'art. 12 del presente Regolamento, verrà applicata la sanzione prevista dal prezzario vigente oltre ad addebitare eventuali danni che tale circostanza possa arrecare sia a terzi che all'EVI.

La sospensione cautelativa dell'erogazione sarà operata con le modalità di cui all'articolo 43 del presente Regolamento.

Art. 31 - Accertamento periodico del consumo

L'utente riconosce all'EVI il diritto di rilevare il consumo della propria utenza.

L'accertamento del consumo verrà effettuato, di norma, trimestralmente da un incaricato dell'EVI, fatta salva ogni altra verifica e/o lettura che la Società ritenga opportuna.

In ogni caso, fermo restando la lettura effettuata dall'EVI, l'utente, al fine di evitare eventuali fatturazioni con consumo interamente o parzialmente stimato, potrà procedere entro i primi cinque giorni di ogni trimestre solare all'autolettura del misuratore. La stessa potrà essere



comunicata con le modalità indicate dall'EVI sull'ultima fattura di consumo ricevuta e sul sito internet www.evi-spa.it.

Nel caso di mancato rilievo della lettura, ove l'utente non effettui l'autolettura, verrà attribuito un consumo presunto pari, provvisoriamente, a quello del medesimo periodo dell'anno precedente o, in mancanza, a quello concordato in sede di contratto o al minimo contrattuale per le utenze diverse da quelle ad uso domestico, con conguaglio al primo rilievo utile dei consumi.

Ogni qualvolta non possa essere rilevata la lettura periodica del misuratore per cause imputabili all'utente, verrà applicata la sanzione contemplata dal vigente prezzario.

Art. 32 - Ricostruzione consumi

Qualora l'EVI riscontri:

- un'irregolarità di funzionamento del misuratore, questo verrà sostituito, senza spese per l'utente. L'utente ha il diritto di chiedere la verifica di funzionalità dell'apparecchio ai sensi del successivo art. 34, entro e non oltre giorni 45 dalla data di sottoscrizione del verbale di sostituzione o dalla notifica della raccomandata di trasmissione del verbale medesimo. A tale scopo il misuratore, all'atto della sua sostituzione, verrà sigillato in apposito contenitore e custodito fino al compimento delle eventuali operazioni di verifica;
- un misuratore o la valvola unidirezionale danneggiati, asportati, manomessi, ecc., questi verranno sostituiti con spese a carico dell'utente ai sensi del precedente articolo 29;
- una lettura inferiore rispetto all'ultima precedentemente rilevata;

in tali casi, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio fino alla sostituzione dello stesso o il consumo per il malfunzionamento o la manomissione della valvola e fino alla sostituzione della stessa sarà ricostruito, valutandolo in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, in cui l'impianto è ritenuto funzionante.

In mancanza del criterio costituito dai consumi rilevati nell'anno precedente il consumo sarà determinato da parte della EVI in base ad accertamenti tecnici e/o amministrativi insindacabili, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti utilizzatori e di ogni altro elemento ritenuto utile.

Art. 33 - Controllo dell'apparecchio di misura - sostituzione

L'utente riconosce all'EVI il diritto di eseguire, oltre agli accertamenti periodici, controlli di verifica e/o sostituzione dell'apparecchio di misura in qualunque momento l'EVI lo ritenga necessario.

L'apparecchio non può essere rimosso o spostato se non per mezzo di incaricati dell'EVI.

All'atto della sostituzione del misuratore sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da due operatori dell'EVI, contenente il motivo della sostituzione.

Copia del verbale è rilasciata nelle mani dell'utente, se presente, o inviato a mezzo posta.

Art. 34 - Verifica degli apparecchi di misura

La verifica degli apparecchi di misura viene effettuata su richiesta dell'utente o su iniziativa aziendale.

L'EVI garantisce la verifica in contraddittorio della funzionalità del misuratore a mezzo idonei apparecchi di precisione.



L'EVI concorderà con l'utente la data della verifica.

Nel caso in cui la verifica comprovasse l'affidabilità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 5%, l'utente dovrà sostenere la spesa relativa all'esame richiesto come prevista dal prezzario vigente.

Se si rilevasse una inesattezza nella misurazione eccedente il 5% in più o in meno, all'utente non sarà addebitata alcuna spesa e l'EVI si impegna a ricostruire il consumo nei modi di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 35 - Sospensioni del servizio

L'EVI fornisce acqua con continuità, salvo patti speciali o cause di forza maggiore. L'EVI può inoltre interrompere la fornitura per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sulle condutture, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi. Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendono da inadempienze contrattuali dell'EVI, a ordini o provvedimenti dell'Autorità o comunque a fatti non imputabili alla società, non danno luogo né a riduzioni delle somme dovute per la fornitura, né a risarcimento dei danni eventualmente subiti, né a risoluzione del contratto.

Art. 36 - Manutenzione dell'impianto esterno

La manutenzione dell'impianto esterno, limitatamente alla derivazione dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spetta esclusivamente all'EVI ed è vietata agli utenti o a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali. L'eventuale diniego del proprietario o dell'utente all'esecuzione dei lavori di cui sopra libera l'EVI da ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati e dà diritto al recesso dal contratto previa diffida con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di necessità ed urgenza, al fine di evitare ulteriori danni, l'EVI può sospendere cautelativamente la fornitura idrica dandone immediata comunicazione al proprietario dell'immobile e/o utente. Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso all'EVI. In caso di ritardo l'utente risponde dei danni evitabili con una tempestiva segnalazione.

Art. 37 - Modifiche all'impianto esterno

L'EVI si riserva il diritto di modificare in ogni tempo il tracciato, l'estensione ed il relativo punto di fornitura dell'impianto esterno al fine di razionalizzare il sistema distributivo e ridurre il rischio di perdite idriche, fermo restando il diritto dell'utente al permanere delle medesime condizioni di qualità e quantità della somministrazione.

Le relative spese sono a carico dell'EVI, con esclusione delle eventuali spese di istruttoria pratica con gli enti proprietari delle strade, le spese postali, le imposte di bollo e i canoni annuali che sono a carico dell'utente.

Art. 38 - Perdite dell'impianto interno

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del misuratore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dopo il misuratore da qualunque causa prodotte, né l'EVI può direttamente o indirettamente



essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, nei casi di consumi elevati a causa di perdite di acqua occulte, dovute ad irregolare funzionamento degli impianti posti dopo il misuratore, e non riconducibili a negligenza, dolo o colpa dell'utente, può essere concessa, su richiesta scritta dell'utente, una agevolazione:

- fissando il quantitativo limite dell'ultima fascia d'eccedenza in misura pari a quello della fascia immediatamente precedente e fatturando il rimanente quantitativo alla tariffa base/minimo della categoria di appartenenza;
- sui quantitativi fognari per allontanamento e depurazione eventualmente fatturati, riducendo gli stessi al 33% del consumo complessivo, solo nel caso in cui la EVI abbia accertato, all'esito delle verifiche di cui innanzi, che la perdita sia stata smaltita nel sottosuolo e non attraverso la pubblica fognatura.

L'agevolazione potrà essere richiesta solo per consumi pari ad almeno tre volte la media dei consumi, fatturati a conguaglio, nello stesso periodo nei tre anni precedenti.

In mancanza del criterio costituito dai consumi rilevati nei tre anni precedenti, il consumo medio sarà determinato da parte della EVI in base ad accertamenti tecnici e/o amministrativi insindacabili, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti utilizzatori e di ogni altro elemento ritenuto utile.

L'irregolare funzionamento dell'impianto deve essere tempestivamente denunciato per iscritto dall'utente ed accertato dal personale dell'EVI con apposito verbale. I costi dell'accertamento così come definiti dal vigente prezzario ricadranno a carico dell'utente.

L'utente deve, successivamente all'accertamento effettuato dal personale dell'EVI, provvedere ad eliminare le cause della perdita e depositare apposita dichiarazione attestante l'avvenuta riparazione.

Ove, ad insindacabile giudizio dell'EVI, sussistano tutti i requisiti sopra prescritti, l'agevolazione di cui al presente articolo potrà essere concessa, in ogni caso, solo per i periodi successivi all'ultima fattura non contestata per consumi elevati entro il termine di 20 giorni dalla scadenza della stessa, in cui è presente un periodo conguagliato.

Una nuova agevolazione non potrà essere concessa al medesimo utente fino al compimento del triennio successivo alla data della precedente agevolazione.

Art. 39 - Recapito corrispondenza - mancata consegna

L'indirizzo di recapito della corrispondenza è quello dichiarato al momento della stipula del contratto. L'utente si obbliga a comunicare per iscritto alla EVI S.p.A. tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla intervenuta variazione, la variazione di indirizzo di recapito, sia in caso di trasferimento, che in caso di variazione del civico o della denominazione della strada e, comunque, di qualunque dato che impedisca la regolare consegna della corrispondenza.

In caso di mancato recapito delle fatture e della corrispondenza imputabile, secondo quanto riscontrato ed annotato dagli operatori del servizio postale, alla mancata comunicazione dell'intervenuta variazione, l'utente riconosce alla EVI S.p.A. il diritto di sospendere, in via cautelativa, la fornitura secondo le modalità di cui all'art. 43 del vigente Regolamento.

Il mancato recapito delle bollette non libera l'utente dall'obbligo di pagamento delle stesse. Decorsi giorni 30 dalla intervenuta sospensione della fornitura, la EVI S.p.A. procederà alla rimozione del misuratore, alla risoluzione contrattuale per inadempimento.



Art. 40 - Modalità di pagamento

La riscossione del corrispettivo per la somministrazione di acqua sarà effettuata a mezzo di apposite fatture/bollette che avranno cadenza trimestrale.

L'utente potrà pagare tali fatture esclusivamente:

- mediante il bollettino di conto corrente postale premarcato tipo 896 allegato alle stesse, presso gli uffici postali o, on line, sul sito di Poste Italiane;
- mediante domiciliazione bancaria;
- mediante l'home banking on line sul sito del proprio istituto di credito;
- mediante ogni altro eventuale strumento di pagamento indicato sulla fattura e/o sul sito internet dell'EVI, www.evi-spa.it.

L'EVI potrà concedere, su richiesta dell'utente, pagamenti rateizzati di una o più bollette idriche, secondo le modalità stabilite dall'EVI stessa.

Il pagamento di somme dovute a qualsiasi altro titolo potrà essere effettuato presso il Servizio Recupero Crediti in contanti nei limiti di legge, con assegno bancario accettato salvo buon fine, ed inoltre a mezzo bancomat o carta di credito (circuiti abilitati), anche presso il Servizio Commerciale.

Art. 41 - Eccedenze

Il consumo dell'acqua è accertato e pagato trimestralmente ed è determinato come differenza tra due letture consecutive segnate dal misuratore o, in assenza di rilievo della lettura, quale consumo stimato, salvo conguaglio. Il consumo viene ripartito pro die nelle fasce tariffarie previste per le diverse categorie contrattuali.

L'eccedenza è la quantità d'acqua misurata o stimata oltre le quantità previste nella fascia tariffaria base per le utenze ad uso domestico o oltre le quantità corrispondenti al minimo impegnato per tutte le utenze appartenenti alle altre categorie contrattuali.

La quantità di acqua consumata annualmente in meno di quella convenuta nel contratto non può mai essere compensata con quella consumata in più degli altri anni.

Art. 42 - Morosità dell'utente

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, l'utente è tenuto, oltre che al pagamento dell'importo della bolletta, anche a corrispondere:

- per i pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza, gli interessi di mora al saggio di interesse legale annuo vigente al momento del pagamento della bolletta, aumentato di punti 1 (uno), calcolato su base annua e rapportato ai giorni di effettivo ritardo;
- per i pagamenti effettuati oltre i 30 giorni dalla scadenza e fino al 180° giorno, gli interessi di mora pari al saggio d'interesse legale vigente nel periodo di ritardo, aumentato di punti 2 (due), calcolato su base annua e rapportato ai giorni di effettivo ritardo, oltre ad una penale pari al 5% (cinque per cento), computata sull'importo della bolletta originaria;
- per i pagamenti effettuati dal 181° giorno dalla scadenza e fino al 365° giorno, gli interessi di mora pari al saggio d'interesse legale vigente nel periodo di ritardo, aumentato di punti 2 (due), calcolato su base annua e rapportato ai giorni di effettivo ritardo, oltre ad una penale pari al 10% (dieci per cento), computata sull'importo della bolletta originaria;
- per i pagamenti effettuati oltre i 365 giorni dalla scadenza, gli interessi di mora pari al saggio d'interesse legale vigente nel periodo di ritardo, aumentato di punti 2 (due),



calcolato su base annua e rapportato ai giorni di effettivo ritardo, oltre ad una penale pari al 20% (venti per cento), computata sull'importo della bolletta originaria.

Trascorsi 20 giorni di calendario dalla data di scadenza indicata nella fattura senza che sia intervenuto il pagamento, in conseguenza dello stato di morosità saranno avviate le attività di recupero del credito mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento di diffida e messa in mora. In tal caso, avendo il mancato o ritardato pagamento determinato l'avvio di tali attività, all'utente, oltre all'importo dovuto, alla penalità e agli interessi di mora di cui al presente articolo, saranno addebitate tutte le spese per esse sostenute, così come previste nel prezzario vigente.

La raccomandata di diffida e messa in mora conterrà tutte le indicazioni atte ad individuare la o le fatture non pagate, le modalità di pagamento delle stesse, nonché quelle di comunicazione dei pagamenti.

Trascorsi 20 giorni di calendario dall'avvenuta notifica della raccomandata di diffida e messa in mora, oppure nel caso in cui la raccomandata sia stata restituita all'EVI a norma del Servizio Postale per compiuta giacenza e senza che sia intervenuto il pagamento o la comunicazione dello stesso, si procederà senza ulteriore avviso alla sospensione dell'erogazione, con le modalità di cui all'articolo 43 del Regolamento aziendale.

Trascorsi 15 giorni di calendario dalla data di sospensione dell'erogazione e perdurando lo stato di morosità, il contratto sarà risolto per inadempimento con conseguente rimozione del misuratore ed avvio della procedura per il recupero giudiziale del credito.

Qualora invece la raccomandata di diffida e messa in mora sia stata restituita all'EVI, a norma del Servizio Postale, per motivi diversi dalla compiuta giacenza e, nel frattempo, non sia intervenuto comunque il pagamento, si procederà ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento, senza ulteriore avviso, alla sospensione dell'erogazione, con le modalità di cui all'articolo 43 del Regolamento aziendale.

Decorso il periodo di 30 giorni dalla intervenuta sospensione della fornitura, la EVI S.p.A. procederà alla rimozione del misuratore, alla risoluzione contrattuale per inadempimento ed all'avvio della procedura per il recupero giudiziale del credito.

Nel periodo di interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo intervenuta, decorreranno comunque la quota fissa, il minimo impegnato ove previsto ed ogni altra voce effettivamente dovuta.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

L'utente moroso non potrà ottenere nuovi contratti di fornitura, né l'EVI potrà soddisfare eventuali sue richieste di qualsiasi variazione del contratto, di spostamento misuratore, di aumento di diametro ecc.

Nel caso di risoluzione contrattuale, qualora l'utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compresi i costi per il recupero del credito, si potrà provvedere alla riattivazione del servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto.

La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi.

Art. 43 - Violazioni contrattuali

La mancata osservanza da parte dell'utente delle specifiche previsioni di cui agli articoli 12, 23, 29, 30, 36, 39 e 42 del presente Regolamento o delle altre condizioni accettate nel contratto di somministrazione, dà diritto all'EVI di sospendere in via cautelativa la fornitura.



E' nella facoltà dell'EVI sospendere la fornitura ogni qual volta l'utente ponga in essere comportamenti gravi, cioè tali che impediscano il corretto esercizio della somministrazione.

Dell'avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatto apposito verbale da consegnare all'utente all'atto della chiusura; ove ciò non fosse possibile, per fatto non imputabile all'EVI, il verbale è inviato con raccomandata con avviso di ricevimento entro 48 ore dall'avvenuta sospensione. Il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione.

In caso di sospensione e ripristino dell'erogazione o rimozione del misuratore, all'utente saranno addebitati i corrispettivi definiti dal prezzario vigente.

Modalità di sospensione, ripristino dell'erogazione e rimozione del misuratore.

La sospensione della fornitura, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, è effettuata con una delle seguenti modalità:

- Chiusura della chiave di arresto con apposizione di sigillo in piombo.
- Asportazione temporanea del misuratore.
- Taglio della diramazione a monte del misuratore.

Il ripristino della fornitura, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, è effettuata con una delle seguenti modalità:

- Eliminazione dei sigilli di chiusura apposti al misuratore.
- Ripristino del misuratore già asportato temporaneamente e riapposizione dei sigilli aziendali.
- Ripristino della diramazione tagliata.

La rimozione della fornitura, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, è effettuata con una delle seguenti modalità:

- Rimozione del misuratore già sospeso mediante apposizione di sigillo in piombo.
- Rimozione della chiave d'arresto relativa al misuratore già temporaneamente asportato.
- In caso di sospensione della fornitura operata mediante il taglio della diramazione, la rimozione della fornitura si intenderà intervenuta con l'invio della comunicazione di risoluzione contrattuale.

Art. 44 - Accertamento delle violazioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dai dipendenti dell'EVI, muniti di apposita tessera di riconoscimento personale rilasciata dall'EVI.

Art. 45 - Modifiche alle norme contrattuali ed alle tariffe - diritto di recesso

L'EVI si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le tariffe, i prezzi, i tassi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, punto 2, del codice civile.



Energia Verde Idrica S.p.A.

Qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dall'utente. La modifica si intende approvata ove l'utente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'utente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per l'utente.

Art. 46 - Tutela della riservatezza dei dati

L'EVI, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31/12/96, dichiara che i dati anagrafici dell'utente saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali, avvalendosi allo scopo anche di società terze, ed in forma anonima per fini statistici e scientifici.